

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

946.231.157.5

del 17 ottobre 2018 (Stato 14 maggio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a.² *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione di averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

RU 2018 3443

¹ RS 946.231

² Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607).

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato 1;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. evitare casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. onorare crediti oggetto di una misura o una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
- d. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari; oppure
- e. tutelare interessi svizzeri.³

⁴ La SECO, d'intesa con i competenti uffici del DFAE et del DFF, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per fornire aiuto umanitario, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar.⁴

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 1.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali, a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Myanmar; oppure
- c. per tutelare interessi svizzeri.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 15 giu. 2021 (RU 2021 283).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 15 giu. 2021 (RU 2021 283).

Art. 4 Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione del Myanmar o per un uso in Myanmar, dei beni di cui all'allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna.

³ Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione o la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con le attività militari in Myanmar nonché la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l'utilizzazione di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ D'intesa con i competenti uffici del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-3 per:

- a. equipaggiamenti militari non letali o beni non letali menzionati nell'allegato 2, esclusivamente destinati a scopi umanitari e di protezione, oppure a programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- b. beni destinati a operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera;
- c. dispositivi e materiale utilizzati nelle operazioni di sminamento;
- d. l'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei mass media o del personale umanitario;
- e. la messa a disposizione di mezzi e aiuti finanziari nonché di assistenza tecnica in relazione con le lettere a-d.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁶ sul materiale bellico.

Art. 5 Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione di persone o organizzazioni in Myanmar o per un uso in Myanmar, di apparecchiature, tecnologie o software di cui all'allegato 3 destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche.

² È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari in relazione alla vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a dispo-

⁵ RS 946.202

⁶ RS 514.51

sizione, la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione, l'impiego, l'utilizzo o l'aggiornamento di beni di cui al capoverso 1.

³ È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet a persone o organizzazioni in Myanmar o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.

⁴ La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 3 giugno 2016⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché sia accertato che i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l'intercettazione sulle comunicazioni via Internet o telefoniche.

Art. 6 Divieto concernente i beni a duplice impiego

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni di cui all'allegato 2 OBDI⁸, inclusi tecnologie e software a destinazione del Myanmar, qualora tali beni:

- a. siano in parte o interamente destinati a fini militari; oppure
- b. siano destinati a un utilizzatore finale militare, alla guardia di frontiera o alle forze armate del Myanmar.

² Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e l'assistenza tecnica concernenti la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

Art. 7 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato adempiere richieste delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza o dall'ordinanza del 28 giugno 2006⁹ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar:

- a. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 1;
- b. il governo del Myanmar;
- c. persone fisiche, imprese e organizzazioni in Myanmar;
- d. persone fisiche, imprese e organizzazioni operanti su incarico o in favore di una persona, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a–c.

⁷ RS 946.202.1

⁸ RS 946.202.1

L'all. 2 OBDI è consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

⁹ RU 2006 2759; 2008 4549; 2012 2885

Art. 8 Divieto concernente determinati servizi di formazione

¹ Sono vietate la formazione militare o paramilitare delle forze armate e delle guardie di frontiera del Myanmar nonché la cooperazione militare con esse.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non vale per la formazione e la collaborazione al fine di sostenere il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del diritto internazionale inclusa la legislazione internazionale sui diritti umani in Myanmar.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali**Art. 9** Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 2 e 4–8.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 3.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini¹⁰.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 10 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 11 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 2–8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 10 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 12 Pubblicazione

La pubblicazione delle voci di cui all'allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 giugno 2006¹¹ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Gli articoli 5 capoversi 1–3 e 6 non si applicano ad affari concordati in via contrattuale prima del 17 ottobre 2018.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 2018 alle ore 18.00.

¹¹ [RU 2006 2759; 2008 4549 n. II; 2012 2885]

*Allegato 1*¹²

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 7 lett. a e 12)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e
al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni
soggette alle sanzioni finanziarie**¹³

¹² Aggiornato dal n. I delle O del DEFR del 17 gen. 2019 (RU **2019** 227), del 20 mag. 2019 (RU **2019** 1569), del 6 mag. 2020 (RU **2020** 1497), dal n. I dell'O del 31 mar. 2021 (RU **2021** 185), dal n. I delle O del DEFR del 29 apr. 2021 (RU **2021** 253), del 10 mag. 2021 (RU **2021** 268), del 30 giu. 2021 (RU **2021** 412), del 4 mar. 2022 (RU **2022** 152), del 21 nov. 2022 (RU **2022** 697), del 1° mar. 2023 (RU **2023** 99), del 9 mag. 2023 (RU **2023** 225), del 2 ago. 2023 (RU **2023** 439), del 27 nov. 2023 (RU **2023** 692), del 20 dic. 2023 (RU **2023** 818) e del 13 mag. 2024, in vigore dal 14 mag. 2024 alle ore 18.00 (RU **2024** 213).

¹³ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/213> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 2
(art.. 4 cpv. 2 e 4 lett. a)

Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

- 1 Bombe e granate non menzionate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹⁴ sul materiale bellico (OMB) e nell'allegato 3 OBDI¹⁵.
- 2 Traguardi di puntamento di tutti i tipi non menzionati nell'allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 3 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
 - 3.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
 - 3.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, incluse macchine edili con protezione balistica;
 - 3.4 veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri o detenuti;
 - 3.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
 - 3.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 3.1–3.5, appositamente progettati a fini antisommossa.
- 4 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell'allegato 1 OMB e negli allegati 3 e 5 OBDI:
 - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate; fanno eccezione gli apparecchi e i dispositivi impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli airbag per autoveicoli;
 - 4.2 carica esplosiva a taglio lineare;
 - 4.3 le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
 - a. amatolo,
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
 - c. nitroglicole,
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - e. cloruro di picrile,
 - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

¹⁴ RS 514.511

¹⁵ RS 946.202.1

L'all. 3 OBDI può essere consultato all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli alle esportazioni e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

- 5 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati nel numero ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per le discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
 - 5.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
 - 5.2 elmetti con protezione balistica o protezione antischegge, elmetti anti-sommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 6 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati nel numero ML 14 dell'allegato 3 OBDI nonché relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 7 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati negli allegati 3 e 5 OBDI.
- 8 Filo spinato a lame di rasoio.
- 9 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati nel numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 10 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli menzionati nel presente elenco.
- 11 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli menzionati nel presente elenco.

Allegato 3
(art. 5 cpv. 1)

Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza

1. Elenco delle apparecchiature

- Apparecchiature per l'ispezione approfondita di pacchetti.
- Apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati.
- Apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze.
- Apparecchiature per l'interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari.
- Apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici.
- Apparecchiature per il riconoscimento vocale e la relativa elaborazione.
- Apparecchiature per l'intercettazione e il controllo di:
 - *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.
 - *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile. Numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile (come l'IMSI) ma serve anche per instradare le chiamate tramite l'abbonato.
 - *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: identificatore internazionale di apparecchiature mobili. Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.
 - *TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
- Apparecchiature per intercettazione e controllo tattici di SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili), GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comu-

nicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata).

- Apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta) e GTP (GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS).
- Apparecchiature per il riconoscimento e l'analisi morfologici.
- Apparecchiature telecomandate per indagini forensi.
- Apparecchiature per motori di trattamento semantico.
- Apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA
- Apparecchiature per l'intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

2. Software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al numero 1

3. Tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al numero 1

Le apparecchiature, i software e le tecnologie delle categorie di cui ai numeri 1–3 rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondano alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

4. Eccezioni

Sono esclusi dalle disposizioni dei numeri 1–3:

- 4.1 i software progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 1. in contanti,
 2. per corrispondenza,
 3. per transazione elettronica,
 4. su ordinazione telefonica;
- 4.2 i software di pubblico dominio.

